



Sentenza n. 40/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Primo Referendario – relatore –

Guido Tarantelli

Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **25 febbraio 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24291** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **40125** relativo all'esercizio 2021, reso da Parisi Enrico, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Ferrovie della Calabria s.r.l.";

Nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Federica Pallone, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 84/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Parisi Enrico rendicontata sul **conto giudiziale n. 40125 (esercizio 2021)**, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Ferrovie della Calabria

	s.r.l.”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 4179 del 14.04.2022 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Parisi Enrico alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.	
	59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 212 del 23 maggio 2025 , ritualmente no-	
	tificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tra-	
	mite di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di	
	discussione del giudizio per il giorno 25 febbraio 2026.	
	3. All’udienza del 25 febbraio 2026 , non comparsi né il convenuto agenti	
	contabile né un rappresentante dell’amministrazione; il Pubblico Ministero con-	
	cludeva per la declaratoria di improcedibilità.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto , il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	2	

	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell'assenza di un	
	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudi-	
	zio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti	
	con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento impre-	
	scindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giuri-	
	sdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, pa-	
	rere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effe-	
	tuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Ferrovie della Calabria s.r.l.dal portale TELEMACO INFOCA-	
	MERE, è provato che il sig. Parisi Enrico, nell'esercizio oggetto di verifica,	
	rivestiva la carica di revisore unico della medesima società, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I sog-</i>	
	<i>getti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della</i>	
	<i>Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o</i>	
	<i>dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli</i>	
	<i>effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta</i>	
	<i>gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione</i>	
	<i>nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le mo-</i>	
	<i>dalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giuri-</i>	
	<i>sdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia,</i>	
	<i>ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichiarato</i>	
	3	

	costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
	59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della	
	Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo	
	di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legisla-	
	zione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “ma-	
	neggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso con-	
	creto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c, dell’art.29,	
	dell’art. 32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Parisi Enrico), in qualità di revisore	
	unico della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di partecipazione	
	della Regione Calabria nella “Società Ferrovie della Calabria s.r.l.”), né può	
	affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto,	
	non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo	
	stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” sud-	
	detti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la</i>	
	<i>Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la	
	4	

	legittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.	
	- Nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026.	
	Il relatore Il Presidente	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	5	

Depositato in Segreteria il 10/03/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente